ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
(di seguito denominato "CNR").

e

CONSORZIO RFX PADOVA con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti, 4, Codice Fiscale 02685690287, rappresentata dal Presidente Prof. Francesco Gnesotto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2021,
(di seguito denominato "CRFX").

e

ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA "CITTA' DELLA SPERANZA" con sede legale a Padova, in corso Stati Uniti n. 4, Tel. 049-9640111 – Codice Fiscale 92230710284, rappresentato dal Dott. Luca Primavera, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'ente,
(di seguito denominato "IRP")

Il "CNR", "CRF" e "IRP" sono congiuntamente definite anche "le Parti".

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale

e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'Ente **CRFX** è un Consorzio partecipato da CNR, ENEA, INFN, Università degli Studi di Padova e Acciaierie Venete ed ha come scopo primario la ricerca, l'innovazione e la formazione superiore nell'ambito della Fusione dell'idrogeno.

L'Ente **IRP** ha come socio Fondatore la Fondazione Città della Speranza e ha personalità giuridica di diritto privato dotato di autonomia scientifica e organizzativa e opera nel settore della ricerca e cura delle malattie pediatriche. Le sue principali aree di ricerca sono: l'oncologia pediatrica, la medicina rigenerativa, la nanomedicina, la genetica e le malattie rare, l'immunologia e la medicina predittiva.

L'Istituto adotta un approccio multidisciplinare unico che integra conoscenze della biomedicina, della bioingegneria, della biochimica e della scienza dei materiali.

Coopera inoltre con ospedali universitari e istituti di ricerca nazionali, internazionali e aziende private del settore Life Science titolari di contratti di affitto con Fondazione Città della Speranza Onlus; fornisce a studenti e ricercatori una formazione di alto livello nella ricerca pediatrica; promuove l'innovazione e il trasferimento tecnologico, e facilita il dialogo con il pubblico attraverso conferenze e attività educative.

Considerato che:

- la sinergia tra le Parti può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche connesse alla promozione della condivisione delle rispettive eccellenze in ambito sviluppo della conoscenza delle reciproche attività di ricerca e di condivisione degli spazi condivisi.
- l'Ente CRFX e l'Ente IRP dispongono di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- le Parti possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- le Parti manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche di cui all'art. 2 sotto e, più in generale, nei campi di azione specifici dei tre Enti;
- le Parti manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i tre Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

1) realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;
2) collaborazione nella promozione e diffusione delle attività di ricerca scientifiche svolte dalle Parti verso gli stakeholders, mettendo a fattor comune i rispettivi Uffici di Comunicazione Scientifica;
3) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e convegni su tematiche trasversali alle parti;
4) messa a disposizione reciproca di spazi per seminari e convegni;
5) collaborazione nella predisposizione di analisi e progetti per la realizzazione e la fruizione di servizi comuni tra i quali, a titolo esemplificativo, il servizio ristorativo.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse delle Parti potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 4 Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto deIl'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto di tre membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente del Consorzio RFX o suo delegato
- il Presidente di IRP o suo delegato.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti delle parti o consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse

finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30,) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

ART. 9 – Visibilità dell'Accordo – Quadro

Le Parti concordano sull' importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 10 – Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.
E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi

istituzionali dei firmatari.

ART. 15 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma, data della sottoscrizione digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Presidente
Prof. ssa Maria Chiara Carrozza
(firma digitale)

CARROZZA MARIA CHIARA
21.01.2022 12:05:07 CET

Padova, data della sottoscrizione digitale

CONSORZIO RFX
Presidente
Prof. Francesco Gnesotto
(firma digitale)

Firmato digitalmente da: Francesco Gnesotto
Data: 08/02/2022 10:37:06

Padova, data della sottoscrizione digitale

ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA "CITTA' DELLA SPERANZA"
Amministratore Delegato
Dott. Luca Primavera
(firma digitale)

Firmato digitalmente da:
PRIMAVERA LUCA
Firmato il 25/01/2022 14:48
Seriale Certificato: 21600996
Valido dal 11/01/2021 al 11/01/2024
InfoCert Firma Qualificata 2